

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ PER LA  
GESTIONE, DELL'ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS  
DEGLI ALUNNI TRASPORTATI PER GLI A.S. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020**

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di settembre

TRA

il COMUNE DI CASOLE D'ELSA in persona di:

- Parri Francesco domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Piazza P. Luchetti, 1- CASOLE D'ELSA(FI) quale Responsabile dell'Area Amministrativa,

E

L'Associazione \_\_\_\_\_;

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di CASOLE D'ELSA intende riconoscere e favorire l'apporto delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà;
- che il Comune di CASOLE D'ELSA intende assicurare l'attività di ASSISTENZA, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS DI ALUNNI TRASPORTATI FREQUENTANTI ISTITUTI NEL TERRITORIO COMUNALE;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ sono stati individuati i criteri per l'affidamento del servizio di sorveglianza ed assistenza sugli scuolabus per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020;
- che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ era stato approvato l' Avviso pubblico attività di accompagnamento alunni su scuolabus - avviso pubblico rivolto alle Associazioni del volontariato
- Che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata individuata a seguito di valutazione, quale idonea a svolgere la gestione, l'associazione \_\_\_\_\_.

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di CASOLE D'ELSA e l'Associazione \_\_\_\_\_ cooperano per favorire, attraverso le prestazioni di propri volontari, le attività di cui al successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune.

La presente convenzione risulta composta dal testo della stessa oltre che dal DUVRI allegato.

**ART. 2 – ATTIVITA'**

Il Servizio affidato consiste nell'assistenza e accompagnamento su mezzi di trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia, dal momento della loro salita sul mezzo sino alla loro discesa.

Gli accompagnatori dovranno in particolare:

- presa in carico dei ragazzi dalle famiglie al mattino e dalla scuola all'uscita;
- consegna dei ragazzi alla rispettiva scuola accompagnando i bambini fino all'ingresso, assicurandosi che siano presi in consegna dal personale scolastico;
- vigilanza sulle attività di salita e discesa dai mezzi, aiutando i più piccoli in tali momenti;
- verifica che all'interno del mezzo i ragazzi tengano un comportamento educato e non disturbino l'autista, che per tutta la durata del percorso restino seduti e non creino in alcun

modo disagi agli altri passeggeri ovvero all'autista, e che non compiano danneggiamenti al mezzo;

- Attenta sorveglianza all'interno del mezzo di trasporto pubblico che nessun estraneo rechi loro molestia;
- consegna degli alunni ai genitori o a persone autorizzate, tramite verifica su appositi elenchi messi a disposizione della A.C.

Il Servizio dovrà essere garantito sui mezzi di trasporto individuati dalla Amministrazione Comunale, prevedendo un accompagnatore su ciascun mezzo.

### **ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione:

- a) per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra garantire la disponibilità di un numero di propri volontari, così come dichiarato nella domanda di partecipazione, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati e in possesso di idonei requisiti.
- b) dichiarare il nominativo del responsabile delle attività oggetto del presente avviso.
- c) assicurare che tutto il personale volontario operante nella Organizzazione sia regolarmente assicurato ai sensi degli art.4 e 7, 3° comma, della Legge 11.08.91 N.266 e decreti ministeriali attuativi.
- d) garantire la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione in merito a:
  - nominativi, modalità e tempi di impegno dei volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
  - nominativi del responsabile di cui al punto b) che precede.
  - limitare al massimo il turn-over e sostituendo il personale con altro di pari requisiti;
- e) fornire l'elenco dei volontari incaricati delle attività di cui alla presente convenzione.
- f) stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni dei propri volontari e per la responsabilità civile verso terzi. A tale scopo l'Associazione trasmetterà al Comune copia delle polizze assicurative comprovanti quanto sopra prima della stipula della convenzione;
- g) fornire a ciascuno dei propri associati un tesserino di riconoscimento con nome e cognome. Il tesserino dovrà essere esposto in maniera visibile dalla persona durante lo svolgimento del servizio.
- h) realizzare il servizio escludendo ogni rapporto fra il Comune e i volontari a tal fine impiegati e escludere ogni rapporto di lavoro tra il personale dell'Associazione ed il Comune stesso neanche a titolo precario o a tempo determinato.
- i) ai fini della verifica della effettiva realizzazione degli interventi, rendersi pienamente disponibile ad un rapporto costante tra il proprio responsabile di cui al punto b) che precede e le strutture operative del Comune, da concretizzarsi anche in riunioni periodiche, per l'eventuale ridefinizione e revisione delle modalità operative.

### **ART. 4 – VIGILANZA E CONTROLLO**

Il Comune:

- a) si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, possibilmente alla presenza del responsabile delle attività di cui al punto b) dell'articolo 3. Eventuali richiami devono essere comunicati all'Associazione per scritto affinché l'Organizzazione adotti i necessari provvedimenti in merito.
- b) ha facoltà di richiedere la sostituzione di chi, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, risulti non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto verso gli utenti e i loro famigliari.

### **ART. 5 – REQUISITI**

I volontari che svolgono i servizi di cui all'art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel registro dei volontari;
- b) non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro le persone;

## **ART. 6 – PARTE ECONOMICA**

L'importo destinato al finanziamento forfettario del presente avviso è pari a € 11.500,00 annuo, per un complessivo triennale pari ad € 34.500,00 (non soggetti al regime IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22-10-1972 n. 633) quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (Art. 56 c. 2 Dlgs. 117/2017)

Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione, per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, l'importo massimo di € 11.500,00 per ogni anno scolastico e si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di diminuire o aumentare lo stanziamento economico in relazione all'effettiva esecuzione del progetto. L'importo deve intendersi a titolo di quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (Art. 56 c. 2 Dlgs. 117/2017).

L'Associazione dovrà, a consuntivo, presentare il rendiconto all'Amministrazione Comunale per le attività effettivamente svolte, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione o da Legale Rappresentante.

L'erogazione del rimborso avverrà con le seguenti tempistiche:

- 50% entro il 31.12
- 50% entro il 31.07

**L'erogazione è subordinata alla relazione a firma del Presidente dalla quale si evincano le spese effettivamente sostenute e documentate (Art. 56 c. 2 Dlgs. 117/2017)**

## **ART. 7 – VALIDITA'**

La convenzione avrà durata pari al calendario scolastico, e quindi per gli anni scolastici **2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020**. La durata sarà quindi dalla data stipula fino al termine dell'a.s. 2019/2020. Essa sarà oggetto di verifica annuale e di conseguenza il rimborso di cui al punto 6. potrà essere adeguato alle eventuali mutate esigenze connesse al n. dei servizi effettuato.

L'Amministrazione comunale, verificati i buoni risultati derivanti dall'attività svolta dall'Associazione, si riserva di rinnovare la stipula della convenzione anche nei tre anni successivi.

## **ART. 8 –RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà del Comune risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- c) concessione a terzi, totale o parziale, del servizio affidato;
- d) grave inadempimento o frode dell'Associazione atta a compromettere il risultato del servizio;
- e) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- f) non attuazione del progetto presentato;
- g) avvenuta applicazione di tre richiami nell'arco di durata della presente convenzione;

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata.

Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione della presente convenzione in tutti i casi previsti dal codice civile, oltre che in caso di diversa scelta di gestione del servizio. In tale caso dovrà essere effettuata comunicazione alla associazione almeno 15 giorni prima della interruzione della collaborazione. In tal caso il contributo da versare alla associazione verrà riproporzionato in base alla effettiva durata della gestione.

L'applicazione della risoluzione della convenzione non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune di azioni di risarcimento per danni subiti.

L'associazione avrà facoltà di recesso, comunicandolo alla amministrazione, a fronte di motivate esigenze. Dovrà in ogni caso garantire il termine dell'anno scolastico in corso, salvo diverse modalità operative individuate dalle parti.

## **ART. 9 – DATI SENSIBILI**

L'Associazione si impegna ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **ART. 11 – RESPONSABILITÀ**

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'Associazione.

#### **ART.12 – CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'Associazione saranno risolte in via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita l'Autorità Giudiziaria. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

#### **ART 13 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione, ivi comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'Associazione.

Il Comune di Casole d'Elsa  
Il Responsabile Area Amministrativa

L'Associazione \_\_\_\_\_  
Il Presidente